



## Esperto risponde: Due coniugi cf possono costituire un'impresa familiare?

/ 10 novembre 2017, ore 07:00



*A cura di Avvocato Stefano Loconte, managing partner dello Studio Loconte&Partners*

*Caso: Un consulente, iscritto all'albo PF, con un mandato da una banca costituisce un'impresa familiare con la propria coniuge. Quest'ultima è iscritta all'albo PF e certificata Efpa, non ha il mandato e collabora attivamente con il marito.*

*Quesito: Quali sono le attività che la moglie può svolgere senza che vi sia violazione della normativa? Può svolgere "consulenza generica" senza sconfinare nella consulenza professionale che è soggetta a riserva con raccomandazioni personalizzate relative a strumenti specificatamente individuati al fine di rispondere alle esigenze del cliente ed a lui adeguati?*

La figura professionale del promotore finanziario (PF) è disciplinata dal D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Il Titolo II "Servizi e attività di investimento", Capo I "Soggetti e autorizzazione" del citato Decreto, contiene una precisa elencazione dei soggetti cui è riservato l'esercizio professionale nei confronti del pubblico, dei servizi e delle attività di investimento.

Tra i soggetti abilitati figurano anche:

- i consulenti finanziari autonomi (art. 18-bis);
- le società di consulenza finanziaria (art. 18-ter).

Con l'espressione **consulente finanziario autonomo** si fa riferimento alle persone fisiche che:

- in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal MEF (sentita la CONSOB);
- iscritti in una sezione apposita dell'albo di cui all'art. 31, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998;
- prestano consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo;
- senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti

Con l'espressione società di **consulenza finanziaria** si intende:

- società costituita nella forma di società per azioni (S.p.a.) o società a responsabilità limitata (S.r.l.) in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal MEF (sentita la CONSOB);
- iscritti in una sezione apposita dell'albo di cui all'art. 31, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998;
- prestano consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo;
- senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

Entrambe le categorie di soggetti possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto per i consulenti finanziari autonomi e dalla sede legale per le società di consulenza finanziaria (c.d. **offerta fuori sede**). Il soggetto abilitato all'offerta fuori sede, dunque, è l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche). Tale attività, deve essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto abilitato.

Il singolo promotore finanziario, poi, può decidere di assumere la veste di **imprenditore individuale** ed esercitare la sua attività. Naturalmente, in tal caso, dovranno rispettarsi i requisiti minimi richiesti dall'art. 2082 c.c. (vale a dire attività organizzata esercitata professionalmente e con metodo economico).

Chiarito, dunque, che il promotore finanziario può assumere la qualifica di imprenditore individuale, occorre verificare se lo stesso possa esercitare la propria attività nella forma dell'**impresa familiare** di cui all'art. 230-bis c.c..

Muovendo dalla tesi che l'impresa familiare ha natura di impresa individuale, non sembrano esservi difficoltà al fatto che il promotore finanziario eserciti la propria attività secondo lo schema dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis c.c.. Tale impostazione è stata confermata anche dalla CONSOB con la **Comunicazione n. DIN/1005619 del 25 gennaio 2001**.

Nel caso sottoposto al nostro esame, l'impresa familiare è costituita tra il marito (promotore finanziario) e la moglie dello stesso (anch'ella promotore finanziario, regolarmente iscritta all'albo ed in possesso della certificazione EFPA).

Tuttavia, il mandato professionale per l'esercizio dell'attività fuori sede, è stato conferito dal soggetto abilitato (la banca) al solo marito. Quest'ultimo, dunque, è coinvolto nell'operazione in qualità di mero consulente finanziario autonomo e non nella veste di imprenditore individuale.

### ***La soluzione***

Si ritiene che l'esistenza di un mandato *ad personam*, legittimerà l'esercizio dell'attività di promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede unicamente da parte del marito. La moglie, invece, nonostante possieda anch'ella la qualifica di promotore finanziario, si ritiene non possa prestare per conto del soggetto abilitato (mandante) la propria attività di consulenza professionale. Potrà limitarsi, dunque, all'esercizio di mansioni strumentali o ancillari rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto dell'impresa, quali, a mero titolo esemplificativo, i servizi di segreteria, la tenuta della contabilità o l'espletamento di funzioni di carattere amministrativo.